

BStGer RR.2011.194 vom 21. November 2008

Bundesstrafgericht, 2008-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2011.194

FR: TPF RR.2011.194 du 21 novembre 2008

IT: TPF RR.2011.194 del 21 novembre 2008

Regeste

Estradizione alla Repubblica Ceca/Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP): durata del fermo; proroga del termine per l'inoltro della domanda d'estradizione; traduzioni; legami dell'estradando con la Svizzera e pericolo di fuga.

Erwägungen

E. 1

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 2 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

E. 1.1

L'estradizione fra la Repubblica Ceca e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 1° gennaio 1993 per la Repubblica Ceca, nonché dal Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 e dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla CEEstr, entrambi entrati in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica Ceca il 17 febbraio 1997.

E. 1.2

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1

Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo

ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo

- 5 -

di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di

misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiate all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estraddando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

- 6 -

E. 2.3

La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estraddizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

E. 3.1

Nel suo gravame, il reclamante sostiene innanzitutto che l'interprete impiegato in occasione dei suoi interrogatori davanti alle autorità ticinesi, di lingua madre argentina,

non avrebbe padroneggiato la lingua ceca, creando dei problemi di comunicazione con gli interroganti. Le autorità estere avrebbero presentato la richiesta d'extradizione – a dire del reclamante con- traddittoria, lacunosa e poco chiara – in lingua ceca ed inglese, senza nessuna traduzione in una lingua nazionale svizzera. Inoltre, quando l'autorità giudiziaria ceca ha emesso la sua sentenza del 22 gennaio 2008, il reato contestato all'extradando sarebbe già stato prescritto in Svizzera. Egli ritiene altresì che la sentenza in questione contenga contraddizioni ed inesattezze. Resa in contumacia, l'autorità estera avrebbe violato i diritti della difesa, segnatamente il suo diritto di essere sentito. Ad ogni modo, visti i suoi legami con la Svizzera e la sua attività d'imprenditore, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con l'adozione di misure meno coercitive della detenzione, ossia: gli arresti domiciliari, la consegna dei documenti, controlli periodici presso le autorità o l'utilizzo del braccialetto elettronico. Egli afferma, infine, che il suo fermo, in attesa di una decisione circa il carcere in vista d'extradizione, sarebbe durato troppo a lungo. Le autorità elvetiche avrebbero dovuto, al più tardi il 22 luglio 2011, liberarlo, restituendogli i suoi oggetti e valori, oppure metterlo in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto solo il 26 luglio 2011. Egli postula sin d'ora un'indennità per ingiusta carcerazione. In sede di replica, presso atto dell'invio da parte delle autorità cecche della traduzione in italiano della domanda d'extradizione, il reclamante contesta la liceità della proroga a quaranta giorni concessa dall'UFG all'uopo.

E. 3.2

Nella fattispecie, il reclamante sembra confondere la procedura ricorsuale relativa alla detenzione in vista d'extradizione con quella estradizionale. Va subito chiarito che tutte le censure relative all'extradizione in quanto tale

- 7 -

sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un eventuale ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. Le censure che possono invece essere trattate nella presente procedura sono quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio e alla legalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

E. 3.2.1

Per quanto attiene all'interprete messo a disposizione dalle autorità ticinesi, va rilevato che il reclamante non precisa in alcun modo quali siano stati i problemi di comprensione emersi durante gli interrogatori, né risultano evidenziati gli eventuali errori di traduzione che gli avrebbero cagionato danno, ragione per cui la censura non merita ulteriore disamina.

E. 3.2.2

L'art. 46 cpv. 2 prevede che il fermo e il sequestro conservativo sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'extradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo.

In concreto, l'extradando è stato fermato il 18 luglio 2011 sulla base di un'ordinanza di arresto provvisorio emanata lo stesso giorno. L'ordine di arresto ai fini di estradizione è stato spiccato il 21 luglio 2011, ossia rispettando il termine di tre giorni di cui sopra. Che tale ordine sia stato notificato al reclamante solo il 25 luglio seguente – va qui ricordato che è stato proprio il reclamante a chiedere un periodo di riflessione sino a tale data per consultarsi con i suoi legali e per decidere se accettare l'extradizione in via semplificata alla

Repubblica Ceca – nulla toglie al fatto che a partire dal 21 luglio 2011 il suo fermo si era già trasformato in detenzione estradizionale. Va del resto aggiunto che lo scadere del termine in questione non impedisce il mantenimento della detenzione provvisoria se le condizioni della detenzione estradizionale sono comunque adempiute (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 347 pag. 324 nota 823, con la giurisprudenza citata). Anche tale censura va dunque respinta.

E. 3.2.3

Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr l'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni da momento dell'arresto (v. anche art. 50 cpv. 1 AIMP). L'art. 23 CEEstr prevede che gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta. La Svizzera ha formulato una riserva a tale disposizione, chiedendo che le domande in materia di estradizione trasmesse alle sue autorità e i loro allegati siano corredati di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue (v. anche art. 28 cpv. 5 AIMP).

- 8 -

Premesso che l'art. 16 n. 4 CEEstr, contrariamente all'art. 50 cpv. 1 AIMP, non prevede l'esistenza di motivi speciali per la concessione della proroga di 40 giorni, nella fattispecie, quest'ultima non è stata concessa dall'UFG senza ragione, ma per permettere all'autorità rogante di tradurre in italiano la sua domanda di estradizione. Prorogato il termine al 26 agosto 2011, le autorità ceche, inviando quanto dovuto il 19 agosto 2011, hanno pacificamente rispettato le condizioni pattizie.

E. 3.2.4

Il reclamante ritiene che il pericolo di fuga, per lui inesistente visti i suoi legami con la Svizzera e la fiducia nella giustizia di questo Paese, potrebbe essere scongiurato mediante misure meno incisive della detenzione. Egli sarebbe titolare di un'impresa a Zugo nonché socio in una ditta a Wimmis. Disporrebbe di un appartamento ad Agarone, ma avrebbe la possibilità di alloggiare presso un socio a Ronco sopra Ascona. Fuori dal carcere potrebbe continuare a gestire con meno danni i suoi interessi professionali. Potrebbe inoltre occuparsi della madre malata nonché curare i contatti con le figlie, le quali si trovano spesso in Ticino.

Orbene, il fatto di essere titolare di una ditta in Svizzera non può essere considerato di per sé un motivo sufficiente per derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. L'estradando dichiara del resto di essersi recato in Svizzera, dal 1990, per motivi professionali e personali, due o tre volte al mese, soprattutto nel Canton Berna e Ticino (v. act. 8 pag. 4). In occasione del suo interrogatorio del 20 luglio 2011, egli ha altresì dichiarato di essere domiciliato a Praga, anche se non vi risiede da tre anni, spostandosi continuamente tra Germania, Austria, Norvegia e Svizzera (v. atto 18 UFG). Relativizzando in sede di replica tale dichiarazione, a suo dire frutto d'incomprensioni linguistiche e quindi senza valore, egli afferma comunque di aver vissuto nella Repubblica Ceca sino al momento del suo arresto ("Tatsache ist, dass der Beschwerdeführer bis zu seiner Verhaftung am 18. Juli 2011 grundsätzlich stets in der Tschechischen Republik lebte", v. act. 8 pag. 3 e 6), ciò che non può certamente essere considerato un fatto idoneo a dimostrare i suoi forti legami con la Svizzera. L'assenza di questi ultimi, unitamente al fatto

che il reclamante è stato condannato nella Re- pubblica Ceca ad una pena detentiva di 6 anni, sanzione quindi pesante, rende il pericolo di fuga molto elevato, incontrastabile mediante misure al- ternative meno incisive.

E. 4

Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando, né vi sono le condizioni per la restituzione degli oggetti e valori sequestratigli dall'autorità. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equiva-

- 9 -

lente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando or- dinando misure cautelari sostitutive.

E. 5

In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--.

- 10 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.